

COMMERCIALISTI *Ravvedimento operoso, poco appeal*

DI MATTEO MONALDI

Alcune delle nuove regole del ravvedimento non hanno portata generale ma sono limitate ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, con ciò comportando una disparità di trattamento «difficilmente giustificabile a livello costituzionale». Impossibilità di rateazione di quanto dovuto per ravvedersi. Inapplicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni. Riapertura dei termini di accertamento a decorrere dalla data presentazione della dichiarazione integrativa «limitatamente agli elementi» ravveduti. Questi gli elementi critici del ravvedimento operoso (art. 13 del dlgs 472/1997) evidenziati dalla Fondazione nazionale dei commercialisti con una circolare del 15 aprile scorso che fornisce «le prime indicazioni operative in merito alla corretta applicazione» dell'art. 13 del dlgs 472/1997 così come modificato dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). Nella circolare si rammenta che con effetto dal 1° gennaio 2015 (i) sono stati introdotti nuovi limiti tempo-

rali entro cui il ravvedimento può avvenire con sanzioni ridotte in misura decrescente con l'aumentare del tempo entro cui la violazione è sanata ed (ii) è stata ammessa la facoltà del contribuente di potersi ravvedere, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, anche dopo l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o la notifica del Processo verbale di constatazione (Pvc). Interessanti indicazioni sono state fornite dalla Fondazione in merito, tra l'altro, ai termini e alle riduzioni sanzionatorie del «nuovo» ravvedimento; alle cause ostative; al c.d. ravvedimento frazionato (cioè a dire alla possibilità per il contribuente di versare quanto dovuto per ravvedersi anche in modo frazionato ma comunque nel limite temporale previsto dalla norma); alle ipotesi di ravvedimento parziale e a quello post Pvc. Quanto agli elementi critici sopra evidenziati, la Fondazione ha auspicato interventi legislativi e/o di prassi per dare più appeal al nuovo ravvedimento.

—© Riproduzione riservata—■

